

RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
AL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

(Redatta ai sensi dell'art. 2501 - quinquies c.c.)

Relazione dell'organo amministrativo alla fusione per incorporazione di
Assopadanafidi Cooperativa di Garanzia – Società Cooperativa in Confiditer -

Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi

ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c. e del comma 40 dell'art. 13 del D.L. 269/2003
convertito nella legge 326 del 24 novembre 2003.

La presente Relazione redatta congiuntamente dagli amministratori di Confiditer Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi e di Assopadanafidi Cooperativa di garanzia – Società Cooperativa, unitamente al progetto di fusione, ha lo scopo di illustrare e giustificare sotto il profilo giuridico ed economico il progetto in questione ed in particolare di indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio delle azioni/quote nella misura enunciata nel progetto.

Quadro generale

Lo scopo istituzionale dei due confidi partecipanti alla fusione è quello di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso la prestazione di garanzie collettive dei fidi.

Le giustificazioni del progetto di fusione

Le ragioni economico-organizzative che hanno indotto gli organi amministrativi dei due confidi ad elaborare il progetto di fusione sono le seguenti:

- la constatazione dei rapidi e complessi mutamenti intervenuti nella normativa e nel mercato che si riflettono in modo significativo sull'assetto gestionale dei confidi ed in modo importante nell'economia delle imprese socie, attuali e potenziali;

- la conservazione o il miglioramento della forza contrattuale che consente ai nostri soci di contare sui confidi come partner sicuro ed affidabile nell'ottenimento delle migliori condizioni sul mercato del credito e nell'assistenza qualificata ed efficiente della loro gestione finanziaria. Ciò è particolarmente vero in un contesto di progressiva concentrazione del mercato del credito in cui sempre maggiori sono le distanze tra la vita aziendale dei nostri soci e le procedure ed i criteri di erogazione del credito, ormai standardizzati ed in futuro, legati a parametri rigidi. In tal senso la nostra missione di collegare efficacemente la domanda e l'offerta di credito incontra nella nostra stessa credibilità il principale fattore di sviluppo successo;
- la consapevolezza delle difficoltà tecnico-organizzative in cui possono venirsi a trovare i confidi di dimensioni "medio-piccole" in un contesto legislativo e di mercato ad elevata concorrenzialità e differenziazione della domanda di servizi, a cui si può efficacemente rispondere solo con un adeguato assetto aziendale e organizzativo;
- il raggiungimento di una dimensione operativa maggiore che consentirà di spendere le risorse patrimoniali, umane e relazionali acquisite non soltanto in una più efficace e completa assistenza delle iniziative economiche dei nostri soci, ma anche nella migliore selezione e distribuzione del rischio;
- l'impiego razionale delle risorse e delle esperienze maturate dai confidi partecipanti alla fusione che consentirà di rivolgere il nostro sostegno ad una maggiore platea di utenti e, dunque, nel rispetto della tipicità delle singole specializzazioni rappresentate dai due confidi, di potenziare sinergicamente quel processo di sviluppo avviato da ciascuno dei Confidi partecipanti alla fusione;
- l'iscrizione nell'elenco dei Confidi 112, effettuata e accettata dall'OCM per entrambi i Confidi partecipanti alla fusione, comporterà, una volta a regime, sostanziali cambiamenti sia sotto il profilo organizzativo che sotto il profilo burocratico dei Confidi

Per quanto riguarda i benefici attesi dall'attuazione del progetto, gli stessi sono così sintetizzabili:

- Migliore assetto gestionale, in termini di efficienza e qualità, nell'erogazione dei servizi in favore dei soci, con diversificazione e riqualificazione degli stessi, attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle aree di intervento del confidi risultante dalla fusione;
- Rafforzamento del patrimonio aziendale a miglior presidio dei diversi profili di rischio ai quali è soggetta l'attività di prestazione di garanzie mutualistiche per meglio perseguire gli scopi sociali, ma anche per il conseguimento delle economie di scala legate alla concentrazione patrimoniale e finanziaria e di economie esterne legate agli aspetti relazionali con i principali organismi pubblici con i quali operano i due confidi;
- Diversificazione del rischio creditizio a ragione del più ampio ambito operativo, caratterizzato da aree economiche differenziate per vocazione e prospettive;
- La razionalizzazione dei costi gestionali e degli investimenti funzionali, l'accesso a costi economicamente vantaggiosi se rapportati alla più ampia dimensione operativa. Proprio questi fattori possono oggi costituire condizionamenti operativi ed elementi di rigidità nello sviluppo delle singole strutture dei confidi;
- L'impiego dei valori e delle capacità operative dei confidi partecipanti alla fusione, confluendo nel soggetto incorporante, potranno portare ad un percorso di sviluppo sull'intero territorio nazionale: l'integrazione delle risorse conoscitive, umane, patrimoniali e finanziarie oggi acquisite dai due confidi saranno così naturalmente orientate al conseguimento di un risultato comune maggiore.

Il punto n° 3) del progetto di fusione è dedicato ai criteri di determinazione del rapporto di cambio. Considerato che:

- i confidi partecipanti alla fusione, per statuto e nello svolgimento delle proprie attività, perseguono esclusivamente la finalità mutualistica (non di lucro) di erogare garanzie collettive dei fidi ai propri soci indipendentemente dal numero delle azioni/quote possedute;
- i confidi, per legge e per statuto non possono distribuire, né direttamente né indirettamente ai soci avanzi di gestione;

- i confidi negli attuali statuti prevedono che non sia comunque ammessa la ripartizione tra i soci di eventuali residui e che, in caso di scioglimento e messa in liquidazione della società agli Enti erogatori devono essere comunicati i motivi e le cause di scioglimento ed i liquidatori dovranno procedere alla destinazione dei fondi disponibili, in accordo con tali Enti già erogatori di contributi al consorzio, seguendo le disposizioni di Legge in materia;
- lo statuto della società incorporante, anche successivamente alla fusione, prevede in conformità alle disposizioni dettate in materia di confidi dell'articolo 13 del D.L. 269 del 30.09.2003, convertito con modificazioni della Legge 326/2003, il divieto di distribuzione degli avanzi di gestione, di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai Soci. Tutte le riserve e i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i Soci, neppure in caso di scioglimento della Società.

Eguali vincoli di non distribuibilità degli utili e delle riserve ai soci sono presenti nello statuto del confidi da incorporare; lo statuto della società incorporata prevede per i soci uguali diritti amministrativi, senza che per tale profilo assuma rilievo l'ammontare delle azioni detenute.

Il comma 40 dell'art. 13 citato dispone in tema di fusioni tra confidi quanto segue: *“A far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.”* In ossequio alla disposizione riportata e alla sottintesa irrilevanza dei rispettivi capitali economici, il rapporto di cambio sarà “alla pari”, ovverosia sulla base dei soli valori nominali delle azioni e delle quote dei due confidi.

Tenuto conto che la società incorporante ha azioni del valore nominale di Euro 25,00 ciascuna, mentre la società incorporanda le cui quote di partecipazioni sono uniformate ad un minimo di 25,00 euro, al fine di mantenere il rapporto di cambio senza congruaggio

1:1 verranno attribuite azioni della società incorporante ai soci della società incorporanda in misura pari al valore della loro rispettiva partecipazione al capitale sociale diviso 25 con eventuale arrotondamento per difetto all'unità più prossima. In tal modo il rapporto di cambio sarà fissato sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale secondo un criterio di attribuzione proporzionale, per cui ai soci dell'incorporanda verranno attribuite azioni corrispondenti alle partecipazioni al capitale sociale.

Il concambio verrà soddisfatto mediante l'assegnazione ai soci di Assopadanafidi Cooperativa di Garanzia – Società Cooperativa delle corrispondenti azioni di nuova emissione della Confiditer Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi del valore nominale unitario di Euro 25,00, con conseguente e corrispondente aumento del capitale sociale di Confiditer Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi.

A tutte le azioni di Confiditer Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi di nuova emissione da assegnare in concambio saranno connessi diritti, obblighi e facoltà di godimento identici a quelli delle azioni già in essere.

Non è previsto, appunto, alcun conguaglio in denaro.

Si specifica che gli Statuti vigenti dei confidi partecipanti alla fusione prevedono per i soci/consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è quindi necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies Cod. Civ., così come previsto anche dall'art. 13, comma 40 del D.L. n. 269/2003.

Brescia (BS), lì 26 Maggio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione di Assopadanafidi Cooperativa di Garanzia – Società Cooperativa

Il Presidente

(Valerio Fogliata)

Verona (VR), lì 26 Maggio 2025

Per il Consiglio di amministrazione di Confiditer Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi –

Il Presidente

(Paolo Artelio)